



CODICE GLOBALE DI CONDOTTA
per il reclutamento internazionale di personale sanitario

Publicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2010 con il titolo
WHO global code of practice on the international recruitment of health personnel
© World Health Organization 2010

Il Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha attribuito i diritti di traduzione e di pubblicazione per l'edizione in italiano ad AMREF Italia, che è unico responsabile per l'edizione italiana.

Codice globale di condotta per il reclutamento internazionale di personale sanitario
© AMREF Italia, 2013

Si ringrazia l'Ufficio III della Direzione Generale per i Rapporti Europei ed Internazionali del Ministero della Salute per aver curato la traduzione italiana del testo.

Azione supportata da
Fondation Assistance Internationale



Queste attività sono realizzate nell'ambito del progetto "Health Workers for all and all for Health Workers" DCI-NSAED/2011/106, con il sostegno dell'Unione europea, e del progetto "Personale sanitario per tutti e tutti per il personale sanitario!", AID/9924/AMREF/ITA, con il sostegno del Ministero Affari Esteri. La responsabilità dei contenuti dell'attività è unicamente dei partner del progetto



**CODICE GLOBALE DI CONDOTTA
PER IL RECLUTAMENTO INTERNAZIONALE
DI PERSONALE SANITARIO**



Premessa

Gli Stati Membri dell'Organizzazione Mondiale della Sanità,

Ricollegandosi alla risoluzione WHA57.19 con cui l'Assemblea Mondiale della Sanità aveva chiesto al Direttore Generale di sviluppare un codice di condotta non vincolante per il reclutamento internazionale di personale sanitario, di concerto con tutti i partner coinvolti;

Dando seguito alle richieste della Dichiarazione di Kampala, adottata in occasione del primo Forum globale sulle risorse umane per la salute (Kampala, 2-7 marzo 2008), e dei comunicati G8 del 2008 e 2009, che incoraggiavano l'OMS ad accelerare l'elaborazione e l'adozione di un codice di condotta;

Coscienti della carenza mondiale di personale sanitario e riconoscendo l'importanza fondamentale di una forza-lavoro sanitaria adeguata e dal costo accessibile per un sistema sanitario integrato ed efficace e per l'erogazione dei servizi sanitari;

Profondamente preoccupati del fatto che, in molti Stati Membri, la grave carenza di personale sanitario, compreso quello ad alto livello di formazione e preparazione, costituisce una minaccia importante per il funzionamento dei sistemi sanitari e un ostacolo alla capacità di questi paesi di raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio e altri obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale;

Sottolineando che il Codice globale di condotta per il reclutamento internazionale di personale sanitario dell'OMS costituirà un elemento essenziale delle misure da intraprendere a livello bilaterale, nazionale, regionale e globale in risposta alle sfide costituite dalla migrazione del personale sanitario e dal potenziamento dei sistemi sanitari,

PERTANTO

Gli Stati Membri concordano sui seguenti articoli, di cui si raccomanda l'utilizzo come base per l'azione.

Articolo 1 - Obiettivi

Gli obiettivi del presente Codice sono:

- (1) Individuare e promuovere principi e pratiche non vincolanti per il reclutamento internazionale etico del personale sanitario, tenuto conto dei diritti, obblighi e aspettative dei paesi d'origine, dei paesi di destinazione e del personale sanitario migrante;
- (2) costituire un riferimento per gli Stati Membri all'atto di stabilire o migliorare il necessario quadro normativo e istituzionale per il reclutamento internazionale del personale sanitario;
- (3) fornire indicazioni utili da utilizzarsi, secondo necessità, nell'elaborazione e attuazione di accordi bilaterali e altri strumenti normativi internazionali;
- (4) incoraggiare e promuovere la discussione a livello internazionale e sviluppare la cooperazione sui temi connessi al reclutamento internazionale etico del personale sanitario come parte integrante del potenziamento dei sistemi sanitari, con particolare attenzione alla situazione dei paesi in via di sviluppo.

Articolo 2 - Natura e ambito di applicazione

- 2.1 Il presente Codice è non vincolante. Gli Stati Membri e gli altri soggetti coinvolti sono vivamente incoraggiati a utilizzarlo.
- 2.2 Il Codice ha portata globale ed è inteso come una guida per gli Stati Membri, chiamati a collaborare con tutti i soggetti coinvolti, quali il personale sanitario, i reclutatori, i datori di lavoro, le organizzazioni dei professionisti della salute, le organizzazioni competenti a livello sub-regionale, regionale e mondiale, del settore pubblico come del settore privato, comprese quelle non governative, e tutte le persone coinvolte nel reclutamento internazionale del personale sanitario.
- 2.3 Il Codice fornisce principi etici applicabili al reclutamento internazionale di personale sanitario in modo da rafforzare i sistemi sanitari dei paesi in via di sviluppo, dei paesi con economie in transizione e dei piccoli Stati insulari.

Articolo 3 - Principi guida

- 3.1 La salute di tutte le popolazioni è fondamentale per il raggiungimento della pace e della sicurezza e dipende dalla più piena collaborazione degli individui e degli stati. I governi hanno una responsabilità nei confronti della salute della popolazione, e possono adempiervi solamente tramite l'attuazione di misure

sanitarie e sociali adeguate. Gli Stati Membri dovrebbero tener conto del presente Codice, ove appropriato, nello sviluppo delle proprie politiche sanitarie nazionali e nella cooperazione tra di loro.

- 3.2 Affrontare il problema della carenza, attuale e prevista, di personale sanitario è fondamentale per proteggere la salute a livello mondiale. La migrazione internazionale del personale sanitario può dare un importante contributo allo sviluppo e al potenziamento dei sistemi sanitari, se il reclutamento viene gestito nel modo giusto. È tuttavia auspicabile stabilire principi internazionali non vincolanti e armonizzare le politiche nazionali per il reclutamento internazionale del personale sanitario, allo scopo di fornire un quadro di sostegno per il potenziamento equo dei sistemi sanitari nel mondo, minimizzare gli effetti negativi della migrazione del personale sanitario sui sistemi sanitari dei paesi in via di sviluppo e salvaguardare i diritti del personale sanitario.
- 3.3 Dovrebbero essere tenuti in considerazione i bisogni specifici e le situazioni particolari dei paesi, soprattutto di quelli in via di sviluppo e di quelli con economie in transizione, che sono particolarmente vulnerabili alle carenze di personale sanitario e/o hanno una limitata capacità di attuare le raccomandazioni del presente Codice. I paesi sviluppati dovrebbero, nei limiti del possibile, fornire assistenza tecnica e finanziaria ai paesi in via di sviluppo e ai paesi con economie in transizione per il potenziamento dei sistemi sanitari, anche sul piano dello sviluppo del personale sanitario.
- 3.4 Gli Stati Membri dovrebbero tener conto del diritto delle popolazioni dei paesi d'origine al raggiungimento del più alto livello possibile di salute, dei diritti individuali dei lavoratori sanitari a lasciare qualsiasi paese in conformità alla normativa applicabile, allo scopo di minimizzare gli effetti negativi e potenziare quelli positivi della migrazione sui sistemi sanitari dei paesi d'origine. Tuttavia, nessuna disposizione contenuta nel presente Codice dovrebbe essere interpretata nel senso di una limitazione della libertà del personale sanitario, in conformità alla normativa applicabile, di migrare verso paesi desiderosi di accoglierli e dare loro impiego.
- 3.5 Il reclutamento internazionale di personale sanitario dovrebbe essere condotto secondo principi di trasparenza, equità e promozione della sostenibilità dei sistemi sanitari nei paesi in via di sviluppo. Gli Stati Membri, in conformità alla legislazione nazionale e agli strumenti giuridici internazionali applicabili di cui sono parte contraente, dovrebbero promuovere e rispettare pratiche eque in materia d'impiego per tutto il personale sanitario. Tutti gli aspetti relativi al rapporto di lavoro e alla retribuzione del personale sanitario migrante dovrebbero essere esenti da qualunque tipo di discriminazione.
- 3.6 Gli Stati Membri dovrebbero sforzarsi, nella misura del possibile, di sviluppare una forza lavoro sanitaria sostenibile e impegnarsi per mettere in atto un'efficace programmazione, educazione e formazione del personale sanitario e strategie di

trattenimento in loco che riducano la necessità di reclutare personale sanitario migrante. Le politiche e le misure per potenziare la forza lavoro sanitaria dovrebbero essere adeguate alla situazione specifica di ogni paese e integrate nei programmi nazionali di sviluppo.

- 3.7 Per raggiungere gli obiettivi del presente Codice è necessaria un'efficace azione di raccolta di dati a livello nazionale e internazionale, di ricerca e di condivisione di informazioni sul reclutamento internazionale di personale sanitario.
- 3.8 Gli Stati Membri dovrebbero favorire la migrazione circolare del personale sanitario, in modo che l'acquisizione di capacità e conoscenze possa andare a vantaggio sia del paese di origine che di quello di destinazione.

Articolo 4 - Responsabilità, diritti e pratiche di reclutamento

- 4.1 Il personale sanitario, le organizzazioni dei professionisti sanitari, i consigli professionali e i reclutatori dovrebbero cercare una piena collaborazione con i responsabili della regolamentazione e le autorità nazionali e locali nell'interesse dei pazienti, dei sistemi sanitari e della società in generale.
- 4.2 I reclutatori e i datori di lavoro dovrebbero, nei limiti del possibile, essere a conoscenza, tenendole nel dovuto conto, delle responsabilità giuridiche in essere del personale sanitario nei confronti del sistema sanitario del loro paese, ad esempio nei casi in cui sussista un contratto di lavoro a condizioni giuste e ragionevoli, e non cercare di reclutarli. Il personale sanitario dovrebbe assumere un atteggiamento di franchezza e trasparenza riguardo a qualunque obbligo contrattuale che possa riguardarlo.
- 4.3 Gli stati Membri e gli altri soggetti coinvolti dovrebbero essere consapevoli che pratiche etiche di reclutamento internazionale danno la possibilità al personale sanitario di valutare i rischi e i benefici connessi con i posti di lavoro disponibili e di prendere una decisione in maniera tempestiva e informata.
- 4.4 Gli Stati Membri dovrebbero, nei limiti del possibile, in conformità alla normativa applicabile, garantire che i reclutatori e i datori di lavoro si attengano a pratiche di reclutamento e contrattuali giuste ed eque all'atto di assumere personale sanitario migrante e che tale personale non sia vittima di pratiche illegali o disoneste. L'assunzione, la promozione e la remunerazione del personale sanitario migrante dovrebbero basarsi su criteri oggettivi, quali il livello di qualificazione, gli anni di esperienza e il grado di responsabilità professionale, su una base di equità di trattamento rispetto al personale sanitario formato in loco. I reclutatori e i datori di lavoro dovrebbero fornire al personale sanitario migrante adeguate e accurate informazioni in merito ai posti di lavoro che vengono loro offerti.

- 4.5 Gli Stati Membri dovrebbero garantire che, tenuto conto della normativa applicabile, inclusi gli strumenti giuridici internazionali di cui sono parte contraente, il personale sanitario migrante abbia gli stessi diritti e responsabilità giuridici rispetto al personale sanitario formato in loco, quali che siano i termini e le condizioni di impiego.
- 4.6 Gli Stati Membri e gli altri soggetti coinvolti dovrebbero adottare misure volte a garantire che il personale sanitario migrante goda di opportunità e incentivi per incrementare la formazione professionale, le competenze possedute e la progressione di carriera, su una base di equità di trattamento rispetto al personale sanitario formato in loco, tenuto conto della normativa applicabile. A tutti i lavoratori migranti del settore sanitario dovrebbero essere offerti programmi di inserimento e orientamento che permettano loro di operare con sicurezza ed efficienza nell'ambito del sistema sanitario del paese di destinazione.
- 4.7 Reclutatori e datori di lavoro dovrebbero comprendere che l'applicazione del Codice riguarda indistintamente le assunzioni a carattere temporaneo o permanente.

Articolo 5 - Sviluppo del personale sanitario e sostenibilità dei sistemi sanitari

- 5.1 In conformità al principio guida enunciato all'articolo 3 del presente codice, entrambi i sistemi sanitari, quello del paese d'origine e quello del paese di destinazione, dovrebbero trarre beneficio dalla migrazione internazionale del personale sanitario. I paesi di destinazione sono incoraggiati a collaborare con i paesi d'origine per sostenere e promuovere lo sviluppo e la formazione delle risorse umane del settore sanitario, secondo le necessità. Gli Stati Membri dovrebbero scoraggiare il reclutamento attivo di personale sanitario originario di paesi che si trovano a confrontarsi con importanti carenze di personale sanitario.
- 5.2 Gli Stati Membri dovrebbero utilizzare il presente Codice come una guida all'atto di concludere accordi bilaterali, regionali o multilaterali volti a promuovere la cooperazione e il coordinamento internazionale in materia di reclutamento internazionale del personale sanitario. Tali accordi dovrebbero tenere conto delle esigenze dei paesi in via di sviluppo e dei paesi con economie in transizione attraverso l'adozione di misure appropriate, quali la fornitura di un'appropriata ed efficace assistenza tecnica, incentivi per trattenere in loco il personale sanitario, il riconoscimento sociale e professionale del personale sanitario, il sostegno a una formazione nei paesi d'origine che sia adeguata al profilo epidemiologico di tali paesi, il gemellaggio tra strutture sanitarie, supporto per la creazione di competenze nello sviluppo di quadri normativi appropriati, l'accesso alla formazione specializzata, il trasferimento di tecnologie e competenze, e il sostegno della migrazione di ritorno, sia essa temporanea o

permanente.

- 5.3 Gli Stati Membri dovrebbero riconoscere il valore, per i propri sistemi sanitari così come per il personale sanitario stesso, degli scambi professionali tra paesi e delle opportunità di lavoro e formazione all'estero. Gli Stati Membri, sia in quanto paesi d'origine che di destinazione, dovrebbero incoraggiare e aiutare il personale sanitario a utilizzare l'esperienza lavorativa acquisita all'estero a beneficio del proprio paese d'origine.
- 5.4 Vista l'importanza cruciale del personale sanitario per la sostenibilità dei sistemi sanitari, gli Stati Membri dovrebbero introdurre misure efficaci per formare, trattenere in loco e mantenere nel tempo personale sanitario adeguato alle specifiche condizioni del paese, tenuto conto anche delle aree più depresse, secondo una programmazione del fabbisogno di personale sanitario basata su evidenze fattuali. Tutti gli Stati Membri dovrebbero sforzarsi di rispondere alle loro necessità di personale sanitario, nei limiti del possibile, con le proprie risorse umane.
- 5.5 Gli Stati Membri dovrebbero orientarsi a potenziare le istituzioni didattiche per aumentare il livello di formazione del personale sanitario e a sviluppare piani di formazione innovativi in grado di rispondere alle attuali esigenze sanitarie. Gli Stati Membri dovrebbero adottare misure per garantire che sia svolta un'adeguata formazione nel settore pubblico come in quello privato.
- 5.6 Gli Stati Membri dovrebbero pensare di adottare e attuare misure efficaci volte a potenziare i sistemi sanitari, il monitoraggio continuo del mercato del lavoro nel settore sanitario, e il coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti per sviluppare e trattenere in loco una forza lavoro sanitaria sostenibile che risponda alle necessità sanitarie della popolazione. Gli Stati Membri dovrebbero adottare un approccio multisettoriale per affrontare tali questioni nelle politiche nazionali per la sanità e lo sviluppo.
- 5.7 Gli Stati Membri dovrebbero pensare di adottare misure per correggere gli squilibri nella distribuzione geografica dei lavoratori del settore sanitario e favorire la loro permanenza nelle aree poco servite, ad esempio tramite interventi di formazione, incentivi economici, misure giuridiche e sostegno sociale e professionale.

Articolo 6 - Raccolta di dati e ricerca

- 6.1 Gli Stati Membri dovrebbero essere consapevoli che l'elaborazione di politiche e programmi efficaci in materia di forza lavoro sanitaria deve fondarsi su una solida base fattuale.
- 6.2 Tenuto conto delle caratteristiche dei sistemi sanitari nazionali, gli Stati Membri sono incoraggiati a istituire o potenziare, secondo necessità, e a mantenere aggiornati, sistemi informativi sul personale sanitario, che tengano conto anche della migrazione del personale sanitario e del suo impatto sui sistemi sanitari. Gli Stati Membri sono incoraggiati a raccogliere e analizzare i dati traducendoli in politiche e programmi efficaci in materia di personale sanitario.
- 6.3 Gli Stati Membri sono incoraggiati ad avviare o potenziare programmi di ricerca nel campo della migrazione del personale sanitario e ad assicurare il coordinamento di tali programmi di ricerca attraverso partenariati a livello nazionale, subnazionale, regionale e internazionale.
- 6.4 L'OMS è incoraggiata ad assicurare, nella misura del possibile e in collaborazione con le organizzazioni internazionali coinvolte e con gli Stati Membri, che siano prodotti e raccolti dati comparabili e affidabili, in conformità a quanto previsto ai paragrafi 6.2 e 6.3, per il monitoraggio permanente, l'analisi e la formulazione di politiche.

Articolo 7 - Scambio di informazioni

- 7.1 Gli Stati Membri sono incoraggiati a promuovere l'avvio o il potenziamento, secondo necessità e in conformità alla normativa nazionale, di uno scambio di informazioni sulla migrazione internazionale del personale sanitario e sui sistemi sanitari, a livello nazionale e internazionale, attraverso agenzie pubbliche, istituzioni accademiche e di ricerca, organizzazioni professionali del settore sanitario, e organizzazioni sub-regionali, regionali e internazionali, sia governative che non governative.
- 7.2 Allo scopo di promuovere e facilitare lo scambio di informazioni di pertinenza del presente Codice, ogni Stato membro dovrebbe, nei limiti del possibile:
 - a) costituire progressivamente e mantenere aggiornata una base dati delle leggi e normative collegate al reclutamento e alla migrazione del personale sanitario e, ove applicabile, delle informazioni relative alla loro applicazione;
 - b) costituire progressivamente e mantenere aggiornata una base dati in cui confluiscono i dati dei sistemi informativi sul personale sanitario istituiti in conformità all'articolo 6.2; e

- c) comunicare ogni tre anni al Segretariato dell'OMS i dati raccolti in conformità ai sottoparagrafi a) e b), iniziando con un primo rapporto da inviare entro due anni dalla data di adozione del Codice da parte dell'Assemblea Mondiale.
- 7.3 Ai fini della comunicazione internazionale, ogni Stato membro dovrebbe, secondo necessità, designare un'autorità nazionale responsabile per lo scambio di informazioni riguardanti la migrazione del personale sanitario e l'applicazione del Codice. Gli Stati Membri che designano tale autorità dovrebbero informarne l'OMS. Le autorità nazionali designate dovrebbero essere autorizzate a comunicare direttamente, ovvero secondo le modalità previste da leggi o normative nazionali, con le autorità nazionali designate degli altri Stati Membri e con il Segretariato dell'OMS e le altre organizzazioni regionali e internazionali coinvolte, e a presentare rapporti e altre informazioni al Segretariato dell'OMS, conformemente al paragrafo 7.2.c) e all'articolo 9.1.
- 7.4 L'OMS istituirà, manterrà aggiornato e pubblicherà un registro delle autorità nazionali designate in conformità al paragrafo 7.3.

Articolo 8 - Applicazione del Codice

- 8.1 Gli Stati Membri sono incoraggiati a diffondere e applicare il Codice in collaborazione con tutti i soggetti individuati all'articolo 2.2, conformemente alle responsabilità nazionali e subnazionali.
- 8.2 Gli Stati Membri sono incoraggiati a integrare il Codice nelle normative e politiche pertinenti.
- 8.3 Gli Stati Membri sono incoraggiati a consultarsi nei processi decisionali, secondo necessità, con tutti i soggetti individuati all'articolo 2.2 e a coinvolgerli nelle altre attività connesse con il reclutamento internazionale di personale sanitario.
- 8.4 Tutti i soggetti individuati all'articolo 2.2 dovrebbero impegnarsi a operare a livello individuale e collettivo per raggiungere gli obiettivi del presente Codice. Tutti i soggetti coinvolti dovrebbero rispettare il presente Codice, indipendentemente dalla capacità degli altri di osservarlo. I reclutatori e i datori di lavoro dovrebbero collaborare pienamente nel rispetto del Codice e promuovere i principi guida da esso espressi, indipendentemente dalla capacità di uno Stato membro di applicare il Codice stesso.
- 8.5 Gli Stati Membri dovrebbero, nella misura del possibile, conformemente alle responsabilità giuridiche e lavorando con i soggetti coinvolti, mantenere un elenco, aggiornato a intervalli regolari, di tutti i reclutatori autorizzati dalle autorità competenti a operare all'interno della propria giurisdizione.

- 8.6 Gli Stati Membri dovrebbero, nella misura del possibile, incoraggiare e promuovere il rispetto delle buone pratiche presso le agenzie di reclutamento, servendosi unicamente di quelle agenzie che si conformano ai principi guida del Codice.
- 8.7 Gli Stati Membri sono incoraggiati a tenere sotto osservazione e a valutare la portata del reclutamento internazionale attivo di personale sanitario da paesi in cui si registra una grave carenza di personale sanitario, e a valutare l'estensione e l'impatto della migrazione circolare.

Articolo 9 - Monitoraggio e meccanismi istituzionali

- 9.1 Gli Stati Membri dovrebbero relazionare periodicamente sulle misure intraprese, i risultati raggiunti, le difficoltà incontrate e le lezioni tratte, nel quadro di un singolo rapporto in accordo con le disposizioni all'articolo 7.2.c).
- 9.2 Il Direttore Generale monitorerà l'attuazione del presente Codice, sulla base dei rapporti periodici ricevuti dalle autorità nazionali designate in conformità agli articoli 7.3 e 9.1 e da altre fonti competenti, e relazionerà periodicamente all'Assemblea Mondiale della Sanità per valutare l'efficacia del Codice nel raggiungimento degli obiettivi dichiarati e avanzare suggerimenti per il suo miglioramento. Tale rapporto sarà presentato in conformità all'articolo 7.2.c).
- 9.3 Il Direttore Generale dovrà:
- a) dare il proprio supporto al sistema di scambio di informazioni e alla rete delle autorità nazionali designate individuate all'articolo 7;
 - b) sviluppare linee guida ed emettere raccomandazioni sulle pratiche e procedure, nonché sulle misure e programmi congiunti previsti dal Codice; e
 - c) assicurare il collegamento con le Nazioni Unite, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, e le altre organizzazioni regionali e internazionali competenti, nonché con le organizzazioni non governative coinvolte, per sostenere l'applicazione del Codice.
- 9.4 Il Segretariato dell'OMS potrà prendere in considerazione eventuali rapporti presentati dai soggetti individuati all'articolo 2.2 sulle attività connesse all'attuazione del Codice.
- 9.5 L'Assemblea Mondiale della Sanità dovrebbe riesaminare periodicamente l'adeguatezza e l'efficacia del Codice. Il Codice dovrebbe essere considerato un testo dinamico da aggiornare secondo necessità.

Articolo 10 - Partenariati, collaborazioni tecniche e supporto finanziario

- 10.1 Gli Stati Membri e gli altri soggetti coinvolti dovrebbero collaborare direttamente o attraverso gli organismi internazionali competenti allo scopo di potenziare le proprie capacità di raggiungere gli obiettivi del Codice.
- 10.2 Le organizzazioni internazionali, gli organismi donatori internazionali, le istituzioni finanziarie e di sviluppo e altre organizzazioni competenti sono incoraggiati a fornire il proprio supporto tecnico e finanziario per sostenere l'attuazione del presente Codice e contribuire al potenziamento dei servizi sanitari nei paesi in via di sviluppo e nei paesi con economie in transizione che si trovano a confrontarsi con gravi carenze di personale sanitario e/o hanno mezzi limitati per attuare gli obiettivi del presente Codice. Tali organizzazioni e altri organismi dovrebbero essere incoraggiati a cooperare con i paesi in cui si registrano gravi carenze di personale sanitario e a fare in modo che i fondi erogati per interventi mirati a specifiche malattie vengano utilizzati per potenziare le capacità dei sistemi sanitari, anche attraverso lo sviluppo del personale sanitario.
- 10.3 Gli Stati Membri, sia direttamente sia attraverso la partecipazione a organizzazioni nazionali e regionali, organismi donatori e altri organismi competenti, dovrebbero essere incoraggiati a fornire assistenza tecnica e supporto finanziario ai paesi in via di sviluppo o ai paesi con economie in transizione, al fine di rafforzare le capacità dei sistemi sanitari in quei paesi, anche attraverso lo sviluppo del personale sanitario dei paesi stessi.

